

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 26 GENNAIO 1984 ¹

**Ludwig-Maximilians-Universität München
contro Hauptzollamt München-West
(domanda di pronuncia pregiudiziale,
proposta del Finanzgericht di Monaco)**

«TDC — Franchigia per apparecchi scientifici — Recipienti di vetro»

Causa 45/83

Massime

Tariffa doganale comune — Importazione in franchigia dai dazi doganali — Strumenti e apparecchi scientifici — Nozione — Definizione — Criteri — Recipienti destinati alla conservazione o alla cultura del materiale di ricerca — Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 1798/75, art. 3, n. 1)

La franchigia doganale contemplata dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75 a favore degli strumenti ed apparecchi scientifici può essere concessa solo per il materiale che, data la sua struttura tecnica ed il suo funzionamento, viene usato di per sé e direttamente come mezzo di ricerca scientifica. Il materiale che non serve come mezzo, bensì unicamente come oggetto della ricerca scientifica, non può essere considerato strumento o apparecchio scientifico; infatti,

quando la ricerca non è effettuata per mezzo del suddetto materiale, ma è svolta su esso, il materiale stesso ha una parte puramente passiva nel processo di ricerca.

A maggior ragione, recipienti che servono soltanto a conservare e a contenere la sostanza oggetto della ricerca non possono essere considerati strumenti o apparecchi scientifici.

Nel procedimento 45/83,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

¹ — Lingua processuale: il tedesco.

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

e

HAUPTZOLLAMT MÜNCHEN-WEST

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (GU L 184, pag. 1),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori K. Bahlmann, presidente di Sezione, P. Pescatore e O. Due, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat

cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Quadro normativo

La controversia nella causa principale verte sulla concessione della franchigia

doganale per recipienti di vetro, importati dall'attrice, e destinati alla conservazione ed alla coltura tissulare in ambiente sterile di cellule umane cancerogene, che l'attrice ha dichiarato come strumenti o apparecchi scientifici. L'importazione dei suddetti strumenti ed apparecchi è disciplinata dal regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli

oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (GU L 184, pag. 1).

Il suddetto regolamento mira a garantire l'osservanza, da parte della Comunità, dell'accordo di Firenze, elaborato sotto gli auspici dell'UNESCO. Ai sensi dell'art. 1 dell'accordo, entrato in vigore nel 1952,

«Gli Stati contraenti s'impegnano a non applicare dazi doganali né altre imposte all'importazione o all'atto dell'importazione:

...

b) agli oggetti a carattere... scientifico... di cui agli allegati... D...».

L'allegato D dell'accordo include, a determinate condizioni, gli «strumenti ed apparecchi scientifici destinati esclusivamente all'insegnamento o alla ricerca scientifica pura».

Di conseguenza, allo scopo di facilitare sia la libera circolazione delle idee, che la ricerca scientifica nell'ambito della Comunità, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1798/75, il quale prevede la possibilità d'importare in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale. Mentre taluni di questi oggetti sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune indipendentemente dall'uso cui sono destinati (art. 1 del regolamento n. 1798/75) ed altri debbono essere destinati sia a de-

terminati istituti o organismi pubblici o di pubblica utilità, sia a determinati istituti o enti altrimenti autorizzati (art. 2 dello stesso regolamento), l'art. 3, n. 1, del suddetto regolamento, invece, ammette al beneficio della franchigia dai dazi doganali una terza categoria di strumenti o apparecchi scientifici non contemplata dagli artt. 1 e 2, purché questi siano importati esclusivamente per l'insegnamento o la ricerca scientifica pura. Questa norma stabilisce che trattasi di strumenti ed apparecchi i quali

«a) sono destinati:

— agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica;

— agli istituti scientifici o d'istruzione a carattere privato, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia

e quando

b) strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non sono fabbricati nella Comunità».

Per ottenere il beneficio della franchigia a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75, l'istituto o organismo destinatario deve dichiarare, di conseguenza, che si tratta di uno strumento o apparecchio scientifico destinato esclusivamente all'insegnamento o alla ricerca scientifica pura.

2. *Gli antefatti e il procedimento nazionale*

Il 24 febbraio 1977, la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera, attrice nella causa principale (in prosieguo: l'attrice), importava nella Repubblica federale di Germania dei recipienti di vetro. In base ai dati forniti dall'attrice, i recipienti sono fabbricati con vetro flint, materiale che, nemmeno in caso di conservazione prolungata, libera sostanze estranee nell'ambiente alcalino. I recipienti hanno inoltre un fondo piatto che consente la proliferazione delle cellule, nonché un sistema particolare di versamento, specificamente ideato per gli ambienti di colture tissulari e che consente di versare le soluzioni senza farle scorrere lungo il bordo del recipiente, il che è molto importante, data l'estrema esigenza di sterilità.

Nel sollecitare lo sdoganamento della merce, l'attrice chiedeva all'ufficio doganale di poter beneficiare dell'importazione in franchigia per tali recipienti. Lo Hauptzollamt di Monaco Ovest, in un primo momento, concedeva l'esenzione dal dazio, considerando la merce come strumento di ricerca, pur riservandosi di sottoporla ad ulteriore esame. Tuttavia, in base all'esame effettuato dallo Zoll-technische Prüfungs- und Lehranstalt di Monaco (ufficio tecnico di controllo e di formazione doganale di Monaco) per stabilire se sussistessero le condizioni poste dal regolamento n. 1798/75 per l'importazione in franchigia, con avviso di rettifica 27 giugno 1977 il convenuto pretendeva il versamento posticipato di un dazio doganale di DM 357,20, nonché la relativa imposta proporzionale sulla cifra d'affari all'importazione, adducendo che i recipienti di vetro in questione non avevano carattere di strumenti, apparecchi o attrezzi (quest'ultimo termine figura nella versione tedesca del regolamento n. 1798/75). L'attrice proponeva un reclamo all'Hauptzoll-

amt di Monaco Ovest, convenuto nella causa principale (in prosieguo: il convenuto), contro la fissazione del dazio doganale e, poiché il suddetto reclamo veniva respinto, essa adiva il Finanzgericht di Monaco con ricorso diretto contro il convenuto.

Nell'ambito del ricorso, l'attrice ha sostenuto che i recipienti di vetro importati debbono essere considerati «strumento, apparecchio od attrezzo scientifico» ai sensi del regolamento n. 1798/75 nella versione tedesca, poiché debbono considerarsi strumento o attrezzo di ricerca. La nozione di «strumento» è definita nei dizionari specializzati come mezzo, utensile o apparecchio di precisione; essa si applica quindi ai recipienti di vetro importati. Inoltre, la merce in questione rappresenta un attrezzo («Gerät») ai sensi del regolamento n. 1798/75, poiché con questo termine s'intendono attrezzi, oggetti di equipaggiamento o di uso corrente, macchinari, accessori ed utensili («Utensilien»).

Il convenuto ha contestato dinanzi al giudice a quo che i recipienti di vetro in questione abbiano carattere scientifico ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1798/75. Essò ha rinviato al dizionario «Der Neue Herder», che definisce gli strumenti come «attrezzi (Werkzeuge) d'impiego tecnico, scientifico o artistico» e gli utensili invece come attrezzi da lavoro (Arbeitsgeräte) che servono a compiere un lavoro oppure un'attività. Il dizionario «Der Große Duden — Fremdwörterbuch» descrive del pari lo strumento come «un mezzo, un attrezzo o un apparecchio di precisione (per lavori tecnici o scientifici)».

Di conseguenza — sempre secondo il convenuto — uno strumento è un prodotto che ha carattere di attrezzo col quale è possibile svolgere un lavoro o un'attività in cui lo strumento interviene in qualche modo attivamente sull'oggetto o sul materiale da trattare. Ciò non vale

per i recipienti di vetro, che servono unicamente in modo passivo alla proliferazione ed alla conservazione di colture in ambiente sterile. Essi non sono neanche apparecchi ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75; semmai, al limite sono delle attrezzature (*Gerätschaften*) che non rientrano nella disciplina in questione. Questa disciplina mira non già ad esentare in modo puro e semplice gli «oggetti» dai dazi doganali, bensì solo gli strumenti, apparecchi ed attrezzi a carattere scientifico. Inoltre, nelle versioni francese e inglese dell'articolo summenzionato, vengono citati solo gli strumenti ed apparecchi scientifici («scientific instruments or apparatus»). Nella versione tedesca, la nozione di attrezzi («*Geräte*») dovrebbe quindi intendersi solo come un complemento e un attributo linguistico dei termini «strumenti e apparecchi».

Con ordinanza 8 marzo 1983, il Finanzgericht di Monaco ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Come vada interpretato l'art. 3, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) 10 luglio 1975, n. 1798 (nella versione originale) per quanto riguarda le nozioni di "strumenti, apparecchi [ed attrezzi]"». Se in queste nozioni rientrino merci di ogni tipo oppure solo gli oggetti muniti di un meccanismo o di altro dispositivo che consente di studiare, usare o trattare una sostanza, o consente di provocare, regolare, registrare e misurare determinati stati o fenomeni fisici o chimici (ad esempio: temperatura, vuoto). Quali altri criteri siano eventualmente determinanti per delimitare le suddette nozioni».

Nella motivazione dell'ordinanza, il Finanzgericht fa osservare che è essenziale stabilire se le nozioni di «strumenti, apparecchi (e attrezzi) scientifici» costituiscano una mera perifrasi della nozione generale di oggetto, oppure se si riferiscano ad un tipo particolare di merci, caratterizzate da elementi e proprietà particolari. A favore della seconda ipotesi gioca il fatto che l'espressione «oggetto» viene usata in un passo del regolamento n. 1798/75 che non è l'art. 3, n. 1, e che l'art. 3, n. 2, contiene una disciplina specifica per gli elementi e gli accessori; inoltre, l'espressione summenzionata corrisponde alla terminologia usata nella tariffa doganale comune, la quale le attribuisce un significato più ristretto rispetto a quello delle espressioni «merci» o «oggetti». Dallo spirito e dallo scopo del regolamento n. 1798/75, difficilmente si può desumere un motivo valido per subordinare la concessione dell'esenzione doganale alla presenza, nella merce importata, di caratteristiche supplementari, oltre alla particolare idoneità della stessa ai fini della ricerca scientifica, idoneità presunta per via dell'aggettivo «scientifico».

Se per «strumenti, apparecchi [ed attrezzi]» si devono di conseguenza intendere prodotti che si distinguono da altri oggetti per le loro caratteristiche specifiche, sorge l'ulteriore problema di definire in base a quali criteri determinanti operare tale distinzione. Stando così le cose, occorre considerare il fatto che le versioni francese e inglese dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75, recano solo le nozioni di «instruments et appareils» e «instruments or apparatus», rispettivamente, e quindi che al termine supplementare di «attrezzo» (*Gerät*) — che figura solo nella versione tedesca del regolamento in questione — non va attribuito alcun significato autonomo.

In base alla terminologia usata nella tariffa doganale comune, come pure in base alle connessioni tra le due nozioni di «strumenti ed apparecchi» e l'aggettivo «scientifici», debbono considerarsi caratteristiche che conferiscono ad una merce la qualità di apparecchio o strumento soprattutto la presenza di un meccanismo o di altri dispositivi grazie ai quali una sostanza può essere studiata, usata o anche trattata, oppure si possono provocare, regolare o registrare e misurare determinati stati o fenomeni fisici o chimici (ad esempio: temperatura, vuoto).

Non si può invece considerare caratteristica sufficiente il fatto che un prodotto, che serve unicamente da recipiente, riesca — grazie alle proprietà della materia prima con cui è fabbricato e conformemente allo scopo cui è stato destinato — ad evitare che fattori ambientali provochino effetti negativi durante il trattamento della sostanza o lo svolgimento di un processo (chimico). Oggetti di questo tipo possono invece essere considerati apparecchi o strumenti solo se possiedono dispositivi grazie ai quali è possibile determinare e regolare oppure misurare la natura e l'intensità di tali fattori negativi.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jörn Sack, membro del suo servizio giuridico, ha presentato osservazioni scritte.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 5 ottobre 1983, la Corte ha rimesso la causa alla Seconda Sezione.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

La *Commissione* fa osservare anzitutto che, a suo parere, il testo della versione tedesca del regolamento n. 1798/75 è più ampio di quello delle altre versioni, soprattutto rispetto a quello delle versioni inglese e francese. Queste ultime sono particolarmente importanti, poiché il regolamento n. 1798/75 attua, per la Comunità, l'accordo di Firenze del 21 maggio 1952 e il suddetto accordo è redatto in inglese e in francese. Mentre nel testo tedesco si parla sempre di «strumenti, apparecchi ed attrezzi scientifici» («Wissenschaftliche Instrumente, Apparate und Geräte»), le altre versioni menzionano solo gli «strumenti ed apparecchi» («instruments and apparatus»). La Commissione ritiene che l'attrice nella causa principale non possa invocare l'unica versione del regolamento in questione meno restrittiva rispetto a quelle redatte nelle altre lingue. La suddetta versione non è inoltre confermata né dall'accordo di Firenze, né dalle istruzioni date per la relativa attuazione, né dalla prassi giuridica degli Stati firmatari, né da quella della Comunità europea. A ciò si aggiunge il fatto che, nel frattempo, la versione tedesca è stata resa conforme alle altre versioni dall'art. 140, n. 1, lett. d), del regolamento del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1), con la soppressione della parola «attrezzi» («Geräte») dal testo originale del regolamento.

Secondo la Commissione, è fuori discussione che i recipienti di vetro oggetto della controversia non possono essere

considerati strumenti o apparecchi. Indipendentemente da qualsiasi definizione lessicale, è certo che si possono qualificare come tali solo gli oggetti finiti che consentono di compiere talune operazioni o di produrre taluni effetti su altri oggetti. Oggetti che invece servono unicamente a conservare, a contenere o anche a «coltivare» una sostanza non sono strumenti e tanto meno apparecchi. La delimitazione tra le suddette nozioni e gli «oggetti» di cui agli artt. 1 e 2 ha senso solo in base al significato funzionale di questi termini. Il significato in questione non può dipendere dalla destinazione della merce, poiché questa è comune a tutte le merci rientranti nel regolamento n. 1798/75.

La Commissione sostiene che il termine tedesco «Geräte» (attrezzi) è meno restrittivo delle nozioni di «strumenti» e «apparecchi». Si può considerare «Gerät» qualsiasi oggetto finito che adempia una determinata funzione nell'ambito dello svolgimento di un'attività, senza che esso debba necessariamente servire a compiere un'attività o ad agire su un altro oggetto come succede per gli strumenti e gli apparecchi. Per questo motivo, oggetti che servono a conservare e a contenere una sostanza possono essere chiamati in tedesco «Geräte» poiché, pur adempiendo determinate funzioni, non consentono tuttavia di compiere un'operazione o di produrre un effetto.

Inoltre, per quanto riguarda la definizione di «strumenti e apparecchi», la Commissione rinvia agli esempi che figurano nella Guida ufficiale dell'UNESCO per l'attuazione dell'accordo di Firenze e del relativo protocollo; tutti gli esempi menzionati hanno in comune il fatto che, con gli oggetti descritti, si possono rea-

lizzare determinati lavori, determinate ricerche o ottenere determinati risultati, e che non si tratta quindi solo di accessori utili per compiere tali attività.

Inoltre, la Commissione rinvia alle osservazioni che essa ha presentato nelle cause 294/81 (sentenza 17. 3. 1983, Control Data, Racc. 1983, pag. 911) e 300/82 (sentenza 9. 11. 1983, Gesamthochschule Essen, Racc. 1983, pag. 3655). Il punto essenziale da ritenere è che la destinazione scientifica di un oggetto non basta né in generale, né in particolare, a giustificare l'applicazione dell'art. 3 del regolamento n. 1798/75.

Di conseguenza, l'unico argomento che possa essere ancora fatto valere a sostegno della tesi invocata dall'attrice nella causa principale consiste nell'affermare che non contrasta con lo spirito del suddetto regolamento il fatto di interpretarlo nel modo più ampio possibile. Tuttavia, la Commissione replica in proposito che è indiscutibile l'intento del legislatore di imporre determinate restrizioni, poiché queste figurano chiaramente nel testo del regolamento. Tali restrizioni non possono nemmeno considerarsi arbitrarie, essendo conformi alla prassi internazionale in materia. Occorre inoltre tener conto del fatto che, benché un'interpretazione in senso lato andrebbe a favore della ricerca scientifica, la preoccupazione di tutelare i fabbricanti stabiliti nella Comunità impone di evitare un'eccessiva estensione delle franchigie doganali. L'intenzione del legislatore è infatti di limitare il beneficio ai casi d'importazione di oggetti di una certa importanza, caratteristica che gli strumenti e gli apparecchi in genere posseggono. Nella nozione di «Geräte» (attrezzi) possono benissimo rientrare anche oggetti

usuali d'ideazione semplicissima. Questo argomento è inoltre confermato dall'art. 3, n. 4, del regolamento n. 1798/75 che esclude in ogni caso dall'applicazione del n. 1 dello stesso articolo i «materiali d'equipaggiamento usuali», anche quando si tratta di strumenti o apparecchi.

Per i motivi sopra esposti, la Commissione propone di risolvere la questione pregiudiziale come segue:

«Le nozioni di strumenti e apparecchi (in tedesco: Instrumente, Apparate und Geräte), usate nel regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, vanno interpretate nel senso che debbono essere considerati tali solo gli oggetti finiti che consentono di compiere determinate opera-

zioni o di provocare determinati effetti su altri oggetti, non già quelli che servono unicamente a conservare o a "coltivare" una materia morta o vivente».

III — La fase orale

All'udienza del 24 novembre 1983, la Commissione, rappresentata dal sig. Jörn Sack, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, ha svolto osservazioni orali ed ha risposto ai quesiti della Corte.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni alla stessa udienza.

In diritto

- 1 Con ordinanza 8 marzo 1983, pervenuta alla Corte il 24 marzo 1983, il Finanzgericht di Monaco ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (GU L 184, pag. 1), adottato in attuazione dell'accordo di Firenze (Raccolta dei Trattati delle Nazioni Unite, vol. 131, 1952, n. 1734, pag. 26 e segg.).
- 2 La questione è stata sollevata nell'ambito di un'azione esperita dinanzi al giudice nazionale dalla Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco, per ottenere l'annullamento della decisione con cui lo Hauptzollamt München-West rifiutava di consentire l'importazione in franchigia dai dazi doganali di recipienti di vetro — destinati alla conservazione ed alla coltura tissulare in ambiente sterile di cellule umane cancerogene — in quanto questi non costituirebbero strumenti o apparecchi scientifici ai sensi del regolamento summenzionato.

- 3 Dal fascicolo risulta che i recipienti di vetro di cui trattasi sono fabbricati con vetro flint, materiale che, nemmeno in caso di conservazione prolungata, libera sostanze estranee nell'ambiente alcalino, e che essi hanno inoltre un fondo piatto che consente la proliferazione delle cellule nonché un sistema particolare di versamento; si tratta di recipienti fabbricati specificamente per la ricerca in ambienti di colture tissulari, che consentono di versare le soluzioni senza farle scorrere lungo il bordo del recipiente, il che corrisponde ad esigenze assolute di sterilità.
- 4 L'attrice nella causa principale ha sostenuto dinanzi al giurice a quo che gli oggetti controversi vanno considerati come «strumenti o apparecchi scientifici» ai sensi del regolamento summenzionato, considerato il fatto che la nozione di strumento è definita nei dizionari specializzati come un mezzo, un utensile o un apparecchio di precisione, e che i recipienti di vetro costituiscono degli attrezzi («Geräte») ai sensi del suddetto regolamento.
- 5 Lo Hauptzollamt ha invece sostenuto che non si tratta né di strumenti — poiché lo strumento interviene attivamente sull'oggetto o sul materiale da trattare, mentre i recipienti di vetro servono solo in modo passivo — né di apparecchi, bensì di attrezzature.
- 6 Di conseguenza, il Finanzgericht di Monaco ha sottoposto alla Corte la seguente questione:

«Come vada interpretato l'art. 3, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) 10 luglio 1975, n. 1798 (nella versione originale) per quanto riguarda le nozioni di "strumenti, apparecchi [ed attrezzi]"». Se in queste nozioni rientrano merci di ogni tipo oppure solo gli oggetti muniti di un meccanismo o di altro dispositivo che consente di studiare, usare o trattare una sostanza, o consente di provocare, regolare, registrare e misurare determinati stati o fenomeni fisici o chimici (ad esempio: temperatura, vuoto). Quali altri criteri siano eventualmente determinanti per delimitare le suddette nozioni».
- 7 Dal fascicolo si desume che la questione mira in sostanza a stabilire se l'art. 3, n. 1, prima frase, del regolamento n. 1798/75 debba essere interpretato, per quanto riguarda le nozioni di «strumenti» e «apparecchi», nel senso che esso può anche comprendere materiale del tipo dei recipienti destinati a con-

servare, a contenere o a coltivare una sostanza sulla quale verte la ricerca e che hanno unicamente un ruolo passivo nello svolgimento del processo di ricerca scientifica.

- 8 Anzitutto, occorre rilevare che né l'accordo di Firenze, né il regolamento n. 1798/75 contengono una definizione delle nozioni di «strumenti» e «apparecchi» ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento summenzionato. Tuttavia, come la Corte ha già avuto occasione di dichiarare, dal primo considerando del suddetto regolamento, secondo cui oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune «nella misura del possibile», risulta che le nozioni di «strumenti» e «apparecchi» ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75 non possono essere interpretate in senso restrittivo.
- 9 Tuttavia, le nozioni in questione debbono essere precisate in modo che la franchigia dai dazi doganali riguardi solo materiale fornito di caratteristiche obiettive che lo rendono specificamente adatto alla ricerca scientifica pura (vedi sentenza 2. 2. 1978, nella causa n. 72/77, *Universiteitskliniek Utrecht*, Racc. pag. 189).
- 10 Detta proprietà specifica deve quindi essere inerente al materiale per il quale viene richiesta la franchigia doganale. Ne consegue che tale franchigia può essere concessa solo per del materiale che, data la sua struttura tecnica ed il suo funzionamento, viene usato di per sé e direttamente come mezzo di ricerca scientifica.
- 11 Invece, un materiale che non serve come mezzo, bensì unicamente come oggetto della ricerca scientifica, non può essere considerato strumento o apparecchio scientifico; infatti, quando la ricerca non è effettuata per mezzo del suddetto materiale, ma è svolta su esso, il materiale in questione svolge un ruolo meramente passivo nel processo di ricerca.
- 12 A maggior ragione, recipienti che servono soltanto a conservare e a contenere la sostanza oggetto della ricerca non possono essere qualificati strumenti o apparecchi scientifici. Nemmeno il fatto che essi siano atti alla proliferazione ed alla conservazione di colture in ambiente sterile può conferir

loro il carattere di strumenti o apparecchi scientifici; infatti, questa circostanza non modifica la caratteristica essenziale di un recipiente, ossia la sua utilità passiva.

- 13 Per quanto riguarda il fatto che la versione tedesca dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75 contenga non solo le nozioni di «strumenti» e «apparecchi», ma anche quella di attrezzi («Geräte»), occorre osservare che questa circostanza non può conferire alla suddetta versione linguistica un significato più ampio di quello che si desume dalle altre versioni che non contengono detta nozione. Occorre quindi evitare di attribuire un significato particolare alla nozione di «attrezzi» che figura nel testo tedesco.
- 14 La questione sollevata dal Finanzgericht di Monaco deve perciò essere risolta dichiarando che l'art. 3, n. 1, prima frase, del regolamento n. 1798/75 deve essere interpretato nel senso che in esso non rientrano merci come recipienti destinati a conservare, a contenere o a coltivare una sostanza sulla quale viene effettuata la ricerca, e che svolgono soltanto un ruolo passivo nel processo di ricerca scientifica.

Sulle spese

- 15 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunziandosi sulla questione sottoposta dal Finanzgericht di Monaco, con ordinanza 8 marzo 1983, dichiara:

L'art. 3, n. 1, prima frase, del regolamento n. 1798/75 va interpretato nel senso che in esso non rientrano merci come recipienti destinati a conser-

vare, contenere o coltivare una sostanza su cui viene effettuata la ricerca, e che svolgono unicamente un ruolo passivo nel processo di ricerca scientifica.

Bahlmann

Pescatore

Due

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 26 gennaio 1984.

Per il cancelliere

Il presidente della Seconda Sezione

J. A. Pompe

K. Bahlmann

cancelliere aggiunto

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 24 NOVEMBRE 1983 ¹

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

1. I fatti rilevanti nel caso di specie

Sulla questione sottopostavi dal Finanzgericht di Monaco di Baviera con ordinanza 8 marzo 1983, il mio parere è il seguente:

Questa volta la controversia verte sul se i recipienti di vetro importati dall'attrice e destinati alla conservazione ed alla coltura tissulare in ambiente sterile di cellule umane cancerose siano degli strumenti o apparecchi scientifici ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento 10 luglio 1975, n. 1798 (GU 1975, L 184, pag. 1), nella versione originaria.

Secondo le indicazioni fornite dalla Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco, i recipienti sono fabbricati con vetro flint, materiale che, nemmeno in caso di conservazione prolungata, libera sostanze nell'ambiente alcalino. Inoltre, i recipienti sono dotati di un fondo piatto che consente la proliferazione delle cellule, nonché di un sistema particolare di versamento, specificamente ideato per gli ambienti di colture tissulari e che consente di versare le soluzioni senza farle scorrere lungo il bordo del recipiente, il che è molto importante, data l'esigenza assoluta di sterilità.

Per risolvere la questione sottopostavi, suppongo non solo che le suddette indicazioni siano esatte, ma che i recipienti di vetro siano usati esclusivamente per la

1 — Traduzione dal tedesco.